

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2934

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati INVERNIZZI, SCOTTI FRANCESCO,
ANGELUCCI MARIO, VENEGONI, SCARPA, GRILLI**

Annunziata il 5 giugno 1957

Sulla navigabilità interna

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esistenza su moltissimi laghi e specchi d'acqua di norme, usi e convenzioni che ostacolano fino ad impedirne di fatto la libera navigazione, impone la necessità di una legge che più che innovare interpreti la vigente legislazione nel senso più largo e nell'interesse pubblico.

Quasi sempre tali situazioni si riferiscono a specchi d'acqua e a laghi caratteristici di montagna o di collina, ed i divieti relativi alla navigazione, in virtù di presunti diritti o concessioni, ostacolano notevolmente lo sviluppo turistico dei comuni rivieraschi.

Non si ritiene più concepibile che si mantengano in vita forme e ordinamenti di tipo feudali, in un'epoca nella quale forte masse praticano il piccolo turismo domenicale. Masse che sono in gran parte composte di semplici lavoratori e ceti medi che cercano in queste loro scampagnate un giorno di sollievo. Si aggiunga poi che tali situazioni sono in contrasto con quanto disposto del

testo unico 25 luglio 1904, n. 523, per le acque soggette a pubblica amministrazione, nel quale si legge che: « *La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi che possono queste applicarsi.* (articolo 68) » e poi, « *La navigazione sui laghi, fiumi e canali naturali è libera.* (articolo 69) ».

Sembra ovvio che per tutte le acque diventate demaniali con provvedimenti successivi, e quindi soggette a pubblica amministrazione, il disposto degli articoli citati avrebbe dovuto funzionare automaticamente. Dato però che sia l'Amministrazione dello Stato e, in qualche caso, la stessa magistratura hanno creduto di ravvisare nella legislazione attuale la possibilità di concedere diritti di esclusività in fatto di navigazione, si impone una norma di legge che metta fine a sì dannosa confusione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La libera navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali non può essere impedita o comunque ostacolata dai privati titolari di diritti o concessioni su di essi.

I contravventori sono puniti con l'amenda fino a lire 300.000.